

New Skipper

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE,
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO
E DELLA INFORMATIVA SULLA PRIVACY

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO



contratto di assicurazione
per Natanti e Motori amovibili

edizione settembre 2024

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.
Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA Italia



Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale / P. IVA, numero di polizza e indirizzo mail – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



La tua **posizione previdenziale**.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.



... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il sito www.axa-mps.it oppure contattaci direttamente

- ✓ Modulo di richiesta online su www.axa-mps.it, sezione **Contatti**
- 🗨 **Chat** presente in Area Clienti
- ☎ Numero Verde **800 231 187** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00), anche dall'estero **+39 06 45202136**
- ✉ Indirizzo PEC: axampsdanni@legalmail.it



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** e scarica l'App!



Contatti utili

Per assistenza e informazioni sulle polizze

Smart Center Auto

☎ **Numero Verde 800 231 187**
Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00

@ Per richieste di assistenza commerciale utilizzare il modulo on-line presente sul sito www.axa-mps.it

Per denunciare un sinistro relativo alla RCN e/o alle Garanzie accessorie

Contact Center Sinistri Auto

☎ **Numero Dedicato 800 231 187**
Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

✉ **Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593 - Filiale Sud**

@ e-mail sinistri.banca@axa.it

Per inoltrare un reclamo

✉ AXA MPS Danni - Gestione Reclami - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma

☎ Fax **+39 06 51 760 323**

@ e-mail reclami.danni@axa-mps.it

@ Pec reclamiivassamad@legalmail.it

New Skipper

Condizioni di Assicurazione

Mod. ATD/NT/SK 0001 Ed. 09/2024

Indice

Il Glossario	pag. 3
Sezione A - Norme che regolano l'assicurazione in generale	pag. 7
Art. A.1 - Limiti di navigazione	pag. 7
Art. A.2 - Determinazione del premio - comunicazioni del Contraente	pag. 7
Art. A.3 - Dichiarazioni del Contraente	pag. 7
Art. A.4 - Altre assicurazioni	pag. 7
Art. A.5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	pag. 8
Art. A.6 - Diritto di ripensamento	pag. 8
Art. A.7 - Durata e rinnovo negoziato del contratto	pag. 8
Art. A.8 - Adeguamento del premio - comunicazione informativa	pag. 9
Art. A.9 - Trasferimento della proprietà del natante/motore amovibile	pag. 9
Art. A.10 - Cessazione di rischio	pag. 10
Art. A.11 - Risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita del natante/motore amovibile	pag. 11
Art. A.12 - Contratti di durata inferiore all'anno	pag. 11
Art. A.13 - Sospensione in corso di contratto	pag. 11
Art. A.14 - Competenza territoriale	pag. 11
Art. A.15 - Imposte e tasse	pag. 11
Art. A.16 - Rinvio alle norme di legge	pag. 11
Art. A.17 - Sostituzione del Certificato e del Contrassegno	pag. 12
Art. A.18 - Restrizioni internazionali - Inefficacia del contratto	pag. 12
Art. A.19 - Residenza Dinamica	pag. 12
Sezione B - La Responsabilità Civile Natanti	pag. 13
COSA ASSICURO	
Art. B.1 - La Responsabilità Civile Natanti – Garanzia base	pag. 13
Art. B.2 - Estensioni della Garanzia base RCN	pag. 13
COSA NON ASSICURO	
Art. B.3 - La garanzia NON copre	pag. 15
Art. B.4 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Natanti - Rivalsa totale	pag. 15
Art. B.5 - Rinuncia alla Rivalsa	pag. 15
COME MI ASSICURO	
Art. B.6 - FORMA TARIFFARIA FISSA	pag. 16
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	pag. 16
Sezione C - Garanzie per i Danni all'imbarcazione	pag. 17
COSA ASSICURO	
Art. C.1 - Perdita totale	pag. 17
Art. C.2 - Danni materiali	pag. 17
Art. C.3 - Furto e rapina	pag. 17

COSA NON ASSICURO	
Art. C.4 - Esclusioni Garanzie per i Danni all'imbarcazione	pag. 18
Art. C.5 - Ulteriori Esclusioni specifiche per Garanzia	pag. 18
COME MI ASSICURO	
Art. C.6 - Capitale assicurato	pag. 19
Art. C.7 - Adeguamento del capitale assicurato e del premio	pag. 19
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	pag. 19
Sezione D - Danni provocati a terra	pag. 21
COSA ASSICURO	
Art. D.1 - Danni provocati a terra	pag. 21
COSA NON ASSICURO	
Art. D.2 - La garanzia NON copre	pag. 21
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	pag. 21
Sezione E - Bagagli ed oggetti personali	pag. 22
COSA ASSICURO	
Art. E.1 - Bagagli ed oggetti personali	pag. 22
COSA NON ASSICURO	
Art. E.2 - La garanzia NON copre	pag. 22
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	pag. 22
Sezione F - Norme che Regolano il Sinistro	pag. 23
Cosa fare in caso di sinistro Responsabilità Civile Natanti	
Art. F.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri	pag. 23
Art. F.2 - Procedura per il risarcimento del danno	pag. 23
Art. F.3 - Termini di legge per il risarcimento	pag. 23
Art. F.4 - Gestione delle vertenze	pag. 24
Art. F.5 - Sinistri avvenuti con natante non assicurato o non identificato	pag. 24
Art. F.6 - Incidenti con controparti estere	pag. 24
Cosa fare in caso di sinistro per i Danni all'imbarcazione	
Art. F.7 - Modalità per la denuncia del sinistro	pag. 25
Art. F.8 - Esagerazione dolosa del danno	pag. 25
Art. F.9 - Determinazione dell'ammontare del danno	pag. 25
Art. F.10 - Rimborso IVA	pag. 26
Art. F.11 - Spese di salvataggio	pag. 26
Art. F.12 - Conservazione delle tracce del sinistro	pag. 27
Art. F.13 - Riparazione, sostituzione delle cose danneggiate	pag. 27
Art. F.14 - Recupero dell'Imbarcazione - compenso per il ritrovamento	pag. 27
Art. F.15 - Ritrovamento del natante rubato	pag. 27
Art. F.16 - Arbitrato	pag. 27
Art. F.17 - Rivalsa	pag. 28
Appendici di vincolo	pag. 29
Le fonti normative	pag. 31
Informativa generale sul trattamento dei dati	pag. 35

Il Glossario

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

Alaggio

manovra per portare un'**Imbarcazione** all'asciutto.

Apparecchi audiofonovisivi

radio, telefono, televisore, giradischi, mangianastri, registratori, lettori di CD, lettori DVD, fax, sistemi di posizionamento satellitare ed altri apparecchi analoghi purché stabilmente fissati al natante.

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione a valore commerciale

forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna, in caso di danno parziale, ad indennizzare l'**Assicurato** applicando il degrado d'uso sui pezzi di ricambio.

AXA MPS Danni

AXA MPS Assicurazioni Danni Società per Azioni - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 ROMA.

Beni assicurati

Imbarcazione, motore/i amovibile/i, pertinenze ed accessori stabilmente e non stabilmente installati, dotazioni di sicurezza, stazione radio-telefonica, nonché bagagli ed oggetti personali, in quanto siano stati richiamati in **Polizza** e sia stato indicato il relativo capitale.

Capitale assicurato

valore attribuito dal **Contraente** alle cose assicurate ed indicato in **polizza**.

Certificato di assicurazione

il documento che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la R.C.N. e fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

Codice delle Assicurazioni Private (C.D.A.)

il Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005 e successive modificazioni.

Conducente

il Comandante e/o lo Skipper e/o il timoniere dell'unità al quale è affidata la navigazione della stessa nonché la/e persona/e che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con l'**Assicurato/Contraente** prendono parte alle manovre dell'unità comprese quelle a terra.

Contraente

la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'**Assicurato**, che stipula il contratto di assicurazione e paga il **premio**.

Degrado d'uso

percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul **natante/motore amovibile** in conseguenza di **sinistro**. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore a nuovo (di listino o suo equipollente) del **natante/motore amovibile** al momento del **sinistro**.

Deriva

lama fissa o mobile, di metallo o di legno, posta sotto un'**Imbarcazione** secondo il suo asse longitudinale allo scopo di ridurre lo scarroccio (lo spostarsi della nave lateralmente, cioè sottovento).

Dotazioni di sicurezza

strumenti o dotazioni prescritti dalle leggi vigenti per l'abilitazione alla navigazione prevista per l'**Imbarcazione** indicata in **Polizza**.

Effrazione

forzatura o rottura violenta dei dispositivi di chiusura.

Esplosione

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Franchigia

la parte di danno che rimane a carico dell'**Assicurato**, espressa in cifre.

Fulmine

fenomeno naturale che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.

Imbarcazione

insieme delle parti costitutive dell'**Imbarcazione** (scafo, motori, alberi, vele, pertinenze ed accessori stabilmente installati, dotazioni di sicurezza).

Incendio

combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali che può auto estendersi e propagarsi.

Indennizzo/indennità

somma dovuta da **AXA MPS Danni** all'**Assicurato** o al beneficiario in caso di **sinistro**.

Liquidazione

procedimento con il quale l'assicuratore determina l'ammontare dell'indennizzo di un danno a cose o a persone.

Locatario

l'utilizzatore di un *natante/motore amovibile* affidatogli in locazione.

Massimale

la somma sino a concorrenza della quale **AXA MPS Danni** presta l'assicurazione.

Motore amovibile

motore idoneo ad essere applicato di volta in volta a scafi diversi.

Natante

l'*Imbarcazione* ad uso privato o l'unità da diporto indicata in **Polizza**.

Nodo

l'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora.

Norme tariffarie

le norme di **AXA MPS Danni** che indicano le modalità di applicazione della tariffa, oltre agli sconti, gli aumenti ed i premi applicabili in casi particolari.

Perdita totale

si ha perdita totale nei seguenti casi:

quando l'*Imbarcazione* è perduta o è diventata inabile alla navigazione e non riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari, né l'*Imbarcazione* può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove siano tali mezzi né procurarseli facendone richiesta altrove;

quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'*Imbarcazione* raggiunge i tre quarti del suo valore assicurabile.

Pertinenze ed accessori

le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

Periodo di assicurazione

il periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

Polizza

l'insieme dei documenti che provano e costituiscono il contratto di assicurazione.

Premio

la somma dovuta dal **Contraente** a **AXA MPS Danni**.

Proprietario del natante/motore amovibile

colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

RCN

La Responsabilità Civile *natanti*.

Regola proporzionale

se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del **sinistro**, l'assicuratore determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra il **capitale assicurato** e il valore effettivo della cosa assicurata al momento del **sinistro**.

Risarcimento

la somma corrisposta da **AXA MPS Danni** al Terzo danneggiato in caso di **sinistro**.

Rischio

la probabilità che si verifichi il **sinistro**.

Rivalsa

l'azione esercitata da **AXA MPS Danni** nei confronti del proprio **Assicurato** per recuperare gli importi eventualmente pagati ai **Terzi** danneggiati in presenza delle situazioni disciplinate dalle Condizioni di Assicurazione.

Scoperto

la parte del danno che rimane a carico dell'**Assicurato**, espressa in una parte percentuale dell'importo liquidato a termini di **polizza** per il danno stesso.

Scoppio

il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro/i

il verificarsi dell'evento dannoso.

Sottoassicurazione

si verifica quando il **capitale assicurato** è inferiore al valore reale della cosa assicurata al momento del **sinistro**.

Tariffa

la tariffa di **AXA MPS Danni** in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo negoziato del contratto.

Terzo/i

per la garanzia R.C.N. si intendono i soggetti indicati dall'art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare, quelli elencati al comma 2 lettere b) e c) di detto articolo;

per le garanzie diverse dalla R.C.N. si intendono le persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Varo

manovra per portare un'**Imbarcazione** in acqua.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. A.1 - Limiti di navigazione

L'assicurazione vale:

- **in acqua:** per il mare Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché per le acque interne dei Paesi europei;
- **a terra:** nei Paesi affacciatisi sul mare Mediterraneo e nella Svizzera.

Art. A.2 - Determinazione del premio - comunicazioni del Contraente

Il **premio** è determinato in base ai dati riportati sulla **Polizza** con riferimento al **natante/motore amovibile** assicurato ed al suo utilizzo, al **proprietario** di quest'ultimo (nel caso di contratti in leasing, al **locatario**). Ove dall'esame della documentazione si riscontrassero elementi inesatti o non veritieri tali da indurre alla determinazione del **premio** su basi differenti, **AXA MPS Danni** provvederà alla rettifica del contratto ed avrà titolo per esigere l'eventuale conguaglio di **premio** nel caso risultasse a suo favore e provvederà invece al rimborso nel caso in cui il medesimo risultasse a favore del **Contraente**. In caso di mancato invio della documentazione o mancata corresponsione del conguaglio a suo credito, **AXA MPS Danni** si riserva il diritto di esperire azione di **rivalsa** in caso di **sinistro** secondo quanto previsto dall'art. 144 del **Codice delle Assicurazioni Private**. Il **Contraente** è tenuto a dare immediata comunicazione a **AXA MPS Danni** di ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

Con decorrenza dal giorno della comunicazione, **AXA MPS Danni** ha facoltà di adeguare il **premio** a quello corrispondente alle variazioni di **rischio** intervenute.

In caso di mancata comunicazione si applica quanto previsto dall'Art. B.4 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile natanti - Rivalsa totale, dall' Art. B.5 - Rinuncia alla Rivalsa e dall'Art. A.3 - Dichiarazioni del **Contraente**.

Art. A.3 - Dichiarazioni del Contraente

Ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al **rischio** rese dal **Contraente** al momento della stipulazione del contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del **rischio** stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il **premio** convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per la garanzia di Responsabilità Civile verso **Terzi**, qualora sia applicabile la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 144 del **Codice delle Assicurazioni Private**, **AXA MPS Danni** eserciterà il diritto di **rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al **Terzo** in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. A.4 - Altre assicurazioni

Il **Contraente** o l'**Assicurato** è tenuto a comunicare per iscritto a **AXA MPS Danni** l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso **rischio**. In caso di altre assicurazioni stipulate successivamente, entro trenta giorni dalla comunicazione **AXA MPS Danni** ha la facoltà di non

Norme che regolano l'assicurazione in generale

proseguire il contratto, previo avviso di quindici giorni. In caso di **sinistro** l'**Assicurato** dovrà darne avviso a tutte le Società di assicurazione, indicando per iscritto a ciascuna il nome delle altre ai sensi dell'art. 1910 c.c..

Art. A.5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il **premio** o la prima rata di **premio** deve essere pagato alla consegna della **Polizza**; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da **AXA MPS Danni** che devono indicare la data del pagamento e recare la firma dell'esattore autorizzato. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in **Polizza** se il **premio** o la prima rata di **premio** sono stati pagati; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il **premio** è in forma annuale ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Se, alla scadenza annuale, il **Contraente** non paga il **premio** si applica il disposto dell'articolo A.7 - Durata e rinnovo negoziato del contratto. Se il **Contraente** non paga le rate di **premio** intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. A.6 - Diritto di ripensamento

Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, il **Contraente** ha diritto di recedere, pur in presenza di **sinistro**, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto stesso o dalla data di ricezione della documentazione contrattuale, se successiva, inviando apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R.

In caso di vincolo delle garanzie indennitarie a favore di **Terzi**, il recesso sarà efficace a partire dalla comunicazione di consenso da parte di questi.

Alla richiesta dovranno essere allegati in restituzione **Certificato di assicurazione** e Contrassegno. Alla ricezione di tali documenti **AXA MPS Danni** provvederà al rimborso del **premio** al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale, trattenendo la frazione relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. In caso di dichiarazione inesatta o reticente, **AXA MPS Danni** conserva il diritto di **rivalsa** nei confronti del **Contraente** per qualsivoglia esborso e/o spesa sostenuta.

AXA MPS Danni a seguito della risoluzione del contratto rilascia appendice attestante l'esercizio del diritto di recesso.

Art. A.7 - Durata e rinnovo negoziato del contratto

Il contratto ha durata annuale.

a. Contratto stipulato in presenza della garanzia RCN.

La durata del contratto NON PUÒ ESSERE PROROGATA TACITAMENTE.

AXA MPS Danni si riserva la facoltà di proporre il rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza stessa.

Il contratto si intenderà rinnovato, per esplicita volontà di entrambe le Parti, mediante l'accettazione della proposta di rinnovo, espressa attraverso il pagamento del nuovo **premio** ed il rilascio, da parte di **AXA MPS Danni**, della relativa quietanza.

In mancanza di ciò, il presente contratto si intende scaduto al suo naturale termine indicato in **Polizza**. Tuttavia, al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto, **AXA MPS Danni** manterrà operanti le garanzie prestate fino all'ora e alla data di effetto della nuova **Polizza** e comunque non oltre le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto. Si ap-

plicano, in caso di rinnovo, le medesime condizioni di assicurazione regolanti il contratto scaduto. Qualora il **Contraente**, alla scadenza, in luogo del rinnovo di cui al presente articolo e secondo la procedura indicata, intenda includere nuove garanzie, modificare quelle esistenti o rinunciare a talune di esse sarà necessario stipulare un nuovo contratto.

b. Contratto stipulato in assenza della garanzia RCN.

Il contratto, purché di durata non inferiore all'anno, può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. Qualora venga stipulato senza tacito rinnovo, cessa alla sua naturale scadenza. Tuttavia **AXA MPS Danni** manterrà operanti le garanzie prestate fino all'ora e alla data di effetto della nuova **Polizza** e comunque non oltre le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Qualora il contratto venga stipulato con tacito rinnovo, la sua eventuale disdetta deve essere inviata - con raccomandata o con telefax - almeno quindici giorni prima della scadenza di annualità indicata in **Polizza**. In questo caso il contratto cessa alla sua naturale scadenza. Salvo quanto previsto, relativamente al **premio**, dall'articolo A.8 - Adeguamento del **premio**, in mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

Qualora il **Contraente**, alla scadenza, in luogo del rinnovo di cui al presente articolo e secondo la procedura indicata, intenda includere nuove garanzie, modificare quelle esistenti o rinunciare a talune di esse sarà necessario stipulare un nuovo contratto.

Art. A.8 - Adeguamento del premio - comunicazione informativa (valido solo per contratti stipulati in assenza della garanzia RCN)

Qualora **AXA MPS Danni** intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di **Polizza**, con condizioni di **premio** diverse da quelle precedentemente convenute, trasmette al **Contraente**, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso, una comunicazione contenente le seguenti informazioni:

- data di scadenza del contratto;
- indicazioni in merito al **premio** di rinnovo delle garanzie previste in **Polizza**.

Nel caso in cui il **Contraente** non comunichi a **AXA MPS Danni** di non accettare il nuovo **premio** proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di **premio** comunicate da **AXA MPS Danni**. In questo caso si applica a favore dell'**Assicurato** il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma c.c.

Art. A.9 - Trasferimento della proprietà del natante/motore amovibile

Nel caso di trasferimento della proprietà del **natante/motore amovibile** assicurato, il **Contraente** è tenuto a darne immediata comunicazione a **AXA MPS Danni**, fornendone idonea documentazione, che adotterà una delle soluzioni di seguito previste:

a) Sostituzione con altro natante/motore amovibile - conguaglio del premio.

L'alienante può chiedere che la **Polizza** stipulata per detto **natante/motore amovibile** sia resa valida per altro **natante/motore amovibile** di sua proprietà o di proprietà del coniuge, della persona unita civilmente, del convivente di fatto: in questo caso **AXA MPS Danni** procede all'eventuale conguaglio del **premio** dell'annualità in corso, sulla base della tariffa e delle **Norme tariffarie** in vigore sulla **Polizza** sostituita.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Quanto sopra disposto si applica anche nel caso in cui il **natante/motore amovibile** venga consegnato in conto vendita con presentazione di idonea documentazione probante; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) Risoluzione del contratto

Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente punto a), la **Polizza** sarà annullata e **AXA MPS Danni** restituirà al **Contraente** la parte di **premio RCN**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360mo del **premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui venga richiesta la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del **natante/motore amovibile**, la parte di **premio RCN**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., pagata e non goduta verrà calcolata a partire da quel momento. Per i contratti con frazionamento del **premio**, **AXA MPS Danni** rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del **Certificato di assicurazione**.

In entrambe le soluzioni il **Contraente** si impegna a distruggere il **Certificato di assicurazione** e il Contrassegno del **natante/motore amovibile** assicurato. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a **terzi**.

Art. A.10 - Cessazione di rischio

Nel caso di cessazione di **rischio** a seguito di distruzione, demolizione, esportazione definitiva del **natante/motore amovibile** assicurato, il **Contraente** è tenuto a darne comunicazione a **AXA MPS Danni**.

Il **Contraente** deve inoltre consegnare a **AXA MPS Danni**:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del **natante/motore amovibile**: l'attestazione certificante la restituzione della licenza di navigazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione: copia del Certificato attestante l'avvenuta consegna del **natante/motore amovibile** ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore (art. 45, comma 4, D.Lgs. 05/02/1997, n. 22).

Nei casi suddetti il **Contraente** può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve e **AXA MPS Danni** restituisce la parte del **premio RCN**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360mo del **premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei predetti documenti. Nel caso in cui **Certificato** e Contrassegno siano andati distrutti con il **natante/motore amovibile**, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della licenza di navigazione e delle targhe di immatricolazione.

b) Sostituzione con altro **natante/motore amovibile** - conguaglio del premio

La **Polizza** viene resa valida per altro **natante/motore amovibile** appartenente al **proprietario** (**locatario** nel caso di contratti di leasing) del **natante/motore amovibile** distrutto, demolito od esportato, o di proprietà del coniuge, della persona unita civilmente, del convivente di fatto. **AXA MPS Danni** procede all'eventuale conguaglio del **premio** dell'annualità in corso sulla base della tariffa e delle **Norme tariffarie** in vigore sul contratto sostituito.

In entrambe le soluzioni il **Contraente** si impegna a distruggere il **Certificato di assicurazione** e il Contrassegno del **natante/motore amovibile** assicurato. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a **terzi**.

Art. A.11 - Risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita del natante/motore amovibile

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del *natante/motore amovibile* il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del *Certificato di assicurazione*.

Il *Contraente* deve darne notizia a *AXA MPS Danni* fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il contratto preveda che il pagamento del *premio* possa essere effettuato in modo frazionato, se il furto avviene dopo la scadenza di una rata intermedia, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del *premio* o della rata di *premio* successiva alla data del furto stesso, fermo restando che tale *premio* o rata di *premio* sono comunque dovuti.

In entrambe le soluzioni il *Contraente* si impegna a distruggere il *Certificato di assicurazione* e il Contrassegno del *natante/motore amovibile* assicurato. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il *Contraente* deve, in caso di *sinistro*, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da *AXA MPS Danni* a terzi.

Art. A.12 - Contratti di durata inferiore all'anno

Non previsti.

Art. A.13 - Sospensione in corso di contratto

Non prevista.

Art. A.14 - Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza o il domicilio elettivo il consumatore, quale definito dall'art. 1469 bis c.c.

Art. A.15 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri, presenti o futuri, stabiliti per legge in relazione al *premio*, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente*.

Il *Contraente*, in caso di variazione di residenza, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione Europea, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del *premio*, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.

Sarà cura di *AXA MPS Danni* l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del *Contraente*.

In caso di omessa comunicazione, *AXA MPS Danni* avrà diritto di *rivalsa* sul *Contraente* per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. A.16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.

Art. A.17 - Sostituzione del Certificato e del Contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del *Certificato di assicurazione* o del Contrassegno, *AXA MPS Danni* vi provvede previa restituzione di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del *premio*.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Nel caso in cui il **Certificato** o il Contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, **AXA MPS Danni** rilascia un duplicato su richiesta dell'**Assicurato**.

Se la perdita del **Certificato** o del Contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento l'**Assicurato** deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.

Art. A.18 - Restrizioni internazionali - Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. A.19 - Residenza Dinamica

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente. Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Il Contraente, in caso di variazione di residenza, se persona fisica, o dello Stato in cui è situata la sede o lo stabilimento a cui si riferisce il contratto di assicurazione o cui sono addette le persone assicurate, in caso di persona giuridica, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del Premio. Sarà cura della Società l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente. In caso di omessa comunicazione, la Società avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Per quanto riguarda l'assicurazione dei beni immobili le imposte sulle assicurazioni sono da pagare nel nostro Paese solo se gli immobili sono in esso situati; diversamente bisognerà osservare gli obblighi fiscali dello Stato in cui si trovano gli immobili. Nel caso di beni mobili registrati (ad esempio veicoli) le imposte sulle assicurazioni sono dovute nel Paese di immatricolazione, se là previste.

Nel caso di coperture assicurative di durata pari o inferiore a quattro mesi e relative a viaggi o vacanze, il Paese di sottoscrizione del contratto è quello che ha diritto di esigere l'imposta sulle assicurazioni se là prevista.

La Responsabilità Civile natanti

Ai sensi degli artt. 123 e seguenti del *Codice delle Assicurazioni Private* e successive modificazioni.

Le garanzie previste in questa Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo COSA NON ASSICURO.

COSA ASSICURO

Art. B.1 - La Responsabilità Civile natanti – Garanzia base

AXA MPS Danni assicura, in conformità alle norme del *Codice delle Assicurazioni Private*, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di **risarcimento** di danni involontariamente cagionati a **Terzi** dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del **natante** descritto in contratto o di quello al quale il **motore amovibile** descritto in contratto sia di volta in volta applicato.

L'assicurazione copre anche:

1. La Responsabilità Civile per i danni causati dalla navigazione o dalla giacenza in acque private del **natante** assicurato o di quello al quale il **motore amovibile** descritto in contratto sia di volta in volta applicato.
2. PER I **NATANTI** ADIBITI A SCUOLA GUIDA: la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati **Terzi** l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

AXA MPS Danni inoltre assicura, sulla base delle Estensioni della Garanzia base RCN e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate in **Polizza**. In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2, i **massimali** convenuti sono destinati anzitutto ai **risarcimenti** dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Estensioni della Garanzia base RCN.

L'assicurazione non comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del natante/motore amovibile a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

Art. B.2 – Estensioni della Garanzia base RCN

(VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA E PAGATO IL RISPETTIVO PREMIO)

Premessa

L'assicurazione dei rischi indicati nelle sottoestese estensioni è regolata dalle "Condizioni di Assicurazione".

Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoestese estensioni e ferme le ulteriori

esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei **Terzi** di cui all'art. 129 del **Codice delle Assicurazioni Private**.

A) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione

Fermo restando quanto previsto dall'art. A.1 - Limiti di navigazione, l'assicurazione è estesa al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

B) Danni a cose e animali di Terzi non trasportati

AXA MPS Danni assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a cose ed animali di **Terzi** dalla navigazione o giacenza in acqua del **natante** assicurato o di quello al quale il **motore amovibile** assicurato viene applicato.

In caso di **sinistro** rimane a carico dell'**Assicurato** la **franchigia** eventualmente pattuita. **AXA MPS Danni** conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della eventuale **franchigia**. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del **natante** od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.

C) Danni a cose di Terzi trasportati su natanti adibiti a trasporto pubblico di persone

AXA MPS Danni assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del **natante** agli indumenti e oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai **Terzi** trasportati.

Sono esclusi denaro, gioielli, oggetti di metallo prezioso, titoli di credito, raccolte e collezioni, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti, biglietti di viaggio, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono inoltre esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata, per ogni persona danneggiata, entro il **massimale** indicato in **Polizza**.

D) Danni a cose e animali di Terzi non trasportati e danni a cose di Terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

1) Danni a cose ed animali di Terzi non trasportati

AXA MPS Danni assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a cose e animali di **Terzi** non trasportati dalla navigazione o giacenza in acqua del **natante** assicurato o di quello al quale il **motore amovibile** assicurato viene applicato. In caso di **sinistro** rimane a carico dell'**Assicurato** la **franchigia** eventualmente pattuita. **AXA MPS Danni** conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della eventuale **franchigia**.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose e animali che si trovino a bordo del **natante** o alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.

2) Danni a cose di Terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

AXA MPS Danni assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del **natante** agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai **Terzi** trasportati. Sono esclusi denaro, gioielli, oggetti di metallo prezioso, titoli di credito, raccolte e collezioni, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti, biglietti di viaggio, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono inoltre esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata, per ogni persona danneggiata, entro il **massimale** indicato in **Polizza**.

E) Attività idrosportiva - traino di paracadute ascensionale, di deltaplano, di siluri e galleggianti gonfiabili

AXA MPS Danni assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a **Terzi**,

compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività idrosciatoria, di traino di paracadute ascensionale, di deltaplano, di siluri e galleggianti gonfiabili.

COSA NON ASSICURO

Art. B.3 – La garanzia NON copre

In base al disposto dell'art. 129 del **Codice delle Assicurazioni Private** non sono considerati **terzi** e non sono coperti dall'assicurazione:

- i danni alla persona ed i danni alle cose subiti dal Conducente;
- i danni alle cose subiti dalle seguenti persone:
 - a) il **proprietario** del **natante/motore amovibile**, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il **locatario** nel caso di **natante/motore amovibile** concesso in leasing;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more-uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali e adottivi del Conducente del **natante/motore amovibile** e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'**Assicurato** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Art. B.4 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile natanti - Rivalsa totale

L'assicurazione NON è operante:

- se il **Conducente** non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di **natanti** adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di **natanti** con autorizzazione alla navigazione temporanea, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- se il **natante** si trovi in navigazione al di fuori dei limiti previsti dalla licenza di navigazione;
- nel caso di danni subiti dai **Terzi** trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- se il Conducente al momento del **sinistro** guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- in caso di dolo del Conducente;
- ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti;
- ai sensi dell'art. 1898 c.c., nel caso di omessa comunicazione di mutamenti che abbiano aggravato il **rischio**.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del **Codice delle Assicurazioni Private**, **AXA MPS Danni** eserciterà il diritto di **rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Art. B.5 - Rinuncia alla Rivalsa

AXA MPS Danni rinuncia ad esercitare il diritto di **rivalsa** se al momento del **sinistro**:

- il **Conducente** non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
- il **Conducente** guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida per la navigazione svolta al momento del **sinistro**, salvo che il mancato rinnovo sia

La Responsabilità Civile Natanti

conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal **Conducente** del **natante** assicurato a causa del **sinistro** stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse a tale navigazione.

COME MI ASSICURO

Art. B.6 - FORMA TARIFFARIA FISSA

Il premio della garanzia **RCN** è determinato, in base alla tariffa in vigore al momento dell'emissione della **Polizza**, in misura fissa, dunque senza clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del **premio** in seguito al verificarsi o meno di **sinistri**.

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzia Base Responsabilità Civile Natanti (Art B.1)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Responsabilità Civile Natanti	Massimali previsti in polizza.	=====

Estensioni della garanzia R.C.A. (Art. B.2)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
a) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione	Massimali previsti in polizza.	=====
b) Danni a cose e animali di Terzi non trasportati	Massimali previsti in polizza.	In caso di sinistro viene applicata la franchigia prevista in polizza.
c) Danni a cose di Terzi trasportati su natanti adibiti a trasporto pubblico di persone	Massimali previsti in polizza.	In caso di sinistro viene applicata la franchigia prevista in polizza.
d) Danni a cose e animali di Terzi non trasportati e danni a cose di Terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone	Massimali previsti in polizza.	In caso di sinistro viene applicata la franchigia prevista in polizza.
e) Attività idrosportiva - traino di paracadute ascensionale, di deltaplano, di siluri e galleggianti gonfiabili	Massimali previsti in polizza.	In caso di sinistro viene applicata la franchigia prevista in polizza.

Garanzie per i Danni all'imbarcazione

Le garanzie previste in questa Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo COSA NON ASSICURO.

COSA ASSICURO

Art. C.1 - Perdita totale

AXA MPS Danni risponde della perdita totale (art. 540 C.d.N.) dei **beni assicurati**:

- durante la navigazione, la giacenza in acqua, l'**alaggio** ed il **varo**:
 - in conseguenza di tempesta, naufragio, investimento, urto ed incaglio ed in genere di tutti gli accidenti della navigazione;
- durante la giacenza e gli spostamenti a terra:
 - in conseguenza di trombe, tempeste, uragani, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe, ribaltamento od urto del veicolo che effettua il trasporto.

La perdita totale di bagagli ed oggetti personali, **dotazioni di sicurezza, motore amovibile**, accessori e pertinenze non stabilmente installati e della stazione radio-telefonica è assicurata solo durante la navigazione e la giacenza in acqua dell'**Imbarcazione** ed in conseguenza di trombe, tempeste, uragani, mareggiate e naufragio.

Art. C.2 - Danni materiali

AXA MPS Danni si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti, parziali o totali, subiti dai **beni assicurati** in conseguenza di:

- **incendio**, compresi i guasti arrecati per impedirne la propagazione;
- azione del **fulmine**;
- **esplosione o scoppio**.

Art. C.3 - Furto e rapina

AXA MPS Danni indennizza l'**Assicurato** della perdita dei **beni assicurati** a seguito di:

- furto o rapina dell'**Imbarcazione**, accessori e **pertinenze** stabilmente installati e stazione radio-telefonica, nonché dei danni cagionati a questi ultimi nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati;
- furto del **motore amovibile** non applicato all'**Imbarcazione**, **accessori e pertinenze** non stabilmente installati sull'**Imbarcazione** e dotazioni di sicurezza, a condizione che, al momento del **sinistro**, tali **beni assicurati** si trovassero in locali o vani chiusi a chiave a bordo o a terra e che il furto stesso sia avvenuto con effrazione o scasso;
- furto del **motore amovibile** regolarmente applicato, a condizione che, al momento del **sinistro**, tale **Bene assicurato** sia fissato all'**Imbarcazione** mediante adeguato congegno antifurto e che il furto stesso sia avvenuto mediante effrazione o scasso.

COSA NON ASSICURO

Art. C.4 - Esclusioni Garanzie per i Danni all'imbarcazione

Ferme le esclusioni previste nelle singole garanzie, l'assicurazione non opera:

- se l'**Imbarcazione** è usata per commettere un reato;
- per dolo o colpa grave dell'**Assicurato** o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, dei suoi dipendenti addetti al servizio dell'**Imbarcazione** assicurata e delle persone incaricate della sorveglianza della medesima;
- per mancato uso dell'**Imbarcazione** o suo deprezzamento;
- per fatti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo;
- per eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti;
- per pirateria, cattura, arresto, sequestro, costrizione, detenzione o requisizione, effettuati o tentati e dalle relative conseguenze;
- per trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- per mine, bombe, torpedini e altri congegni bellici;
- per innavigabilità, vizi occulti intrinseci o deficiente manutenzione dell'**Imbarcazione**;
- per carico di persone o cose eccedente quello per cui l'**Imbarcazione** è abilitata;
- salvo diversa specifica pattuizione, per i danni conseguenti ad incendio, atti dolosi di **Terzi**, furto, rapina o al tentativo di tali reati.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni o la perdita del **motore amovibile**, delle dotazioni di sicurezza e degli accessori e pertinenze non stabilmente installati determinati da caduta in acqua in conseguenza di uno degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Art. C.5 - Ulteriori Esclusioni specifiche per Garanzia

Ferme le Esclusioni previste dall'Art. C.4 – Esclusioni Garanzie per i Danni all'imbarcazione, le garanzie non operano:

a. per la garanzia Perdita totale:

- per i danni al motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare;
- per la perdita totale dei **beni assicurati** quando l'**Imbarcazione** è ancorata od ormeggiata senza persone a bordo in acque non protette;
- se l'**Imbarcazione** si trova in navigazione fuori dei limiti previsti dal certificato o licenza di navigazione;
- se l'**Imbarcazione** è usata per gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche;
- se il conducente dell'**Imbarcazione** non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

b. per la garanzia Danni materiali

- per i danni al motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare;
- per i danni causati da bruciature non seguite da incendio;
- agli impianti elettrici, dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

C. per la garanzia Furto e rapina

- per l'appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
- per il furto con destrezza;
- per il furto o la rapina commessi dai dipendenti del **Contraente** o dell'**Assicurato** durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

COME MI ASSICURO

Art. C.6 - Capitale assicurato

Il **capitale assicurato** è quello indicato in **Polizza** riferito a ciascuno dei **beni assicurati**. Il **premio** relativo è determinato in base al valore dichiarato dal **Contraente**.

Salvo che diversamente convenuto, in caso di sottoassicurazione si applica la **regola proporzionale** di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Agli effetti dell'art. 515 del Codice della Navigazione i valori dichiarati in **Polizza** dal **Contraente** non equivalgono a stima.

Art. C.7 - Adeguamento del capitale assicurato e del premio

AXA MPS Danni si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del **Contraente**, ad adeguare il **capitale assicurato** al valore di mercato e conseguentemente a procedere alla modifica del relativo **premio**.

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzia Perdita totale (Art C.1)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Perdita totale	Il capitale assicurato indicato in polizza	=====

Garanzia Danni materiali (Art C.2)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Danni materiali	Il capitale assicurato indicato in polizza	<p>Per ogni sinistro viene applicata una franchigia fissa come sotto specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per Capitale assicurato fino a € 15.000,00: <ul style="list-style-type: none"> - Imbarcazione fino a 9 anni di età: € 150,00 - Imbarcazione oltre i 9 anni di età: € 250,00 • Per Capitale assicurato oltre € 15.000,00: <ul style="list-style-type: none"> - Imbarcazione fino a 9 anni di età: 0,75% da calcolarsi sul capitale assicurato con il massimo di € 750,00 e il minimo di € 200,00 - Imbarcazione oltre i 9 anni di età: 1,25% da calcolarsi sulla capitale assicurato con il massimo di € 1.000,00 e il minimo di € 300,00.

Garanzie per i Danni all'Imbarcazione

Garanzia Furto e rapina (Art C.3)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Furto e rapina	Il capitale assicurato indicato in polizza	Per ogni sinistro viene applicata una franchigia fissa come sotto specificato: <ul style="list-style-type: none">• Per Capitale assicurato fino a € 15.000,00:<ul style="list-style-type: none">- Imbarcazione fino a 9 anni di età: € 150,00- Imbarcazione oltre i 9 anni di età: € 250,00• Per Capitale assicurato oltre € 15.000,00:<ul style="list-style-type: none">- Imbarcazione fino a 9 anni di età: 0,75% da calcolarsi sul capitale assicurato con il massimo di € 750,00 e il minimo di € 200,00- Imbarcazione oltre i 9 anni di età: 1,25% da calcolarsi sulla capitale assicurato con il massimo di € 1.000,00 e il minimo di € 300,00.

Le garanzie previste in questa Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo COSA NON ASSICURO.

COSA ASSICURO

Art. D.1 - Danni provocati a terra

AXA MPS **Danni** risponde del **risarcimento** delle somme (capitale, interessi e spese) che siano dovute a **Terzi** per danni provocati dall'**Imbarcazione** o dal **motore amovibile** assicurati in conseguenza delle operazioni di **varo**, **alaggio** e trasporto sulla terraferma nonché della giacenza a terra dei medesimi.

Definizione dei Terzi

Sono considerati **Terzi** i soggetti qualificati come tali dalle norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei **natanti** (D. Lgs. n. 209/05 e successive modifiche).

Non sono considerati Terzi il Contraente e chiunque sia responsabile del danno.

COSA NON ASSICURO

Art. D.2 – La garanzia NON copre

Sono esclusi i danni:

- alle cose che il **Contraente** o chi sia responsabile del danno detiene per qualsiasi titolo;
- alle cose lasciate a bordo dell'**Imbarcazione**;
- cagionati al mezzo che effettua il trasporto ed alle cose che si trovano sul medesimo, sia durante il trasporto stesso che durante le operazioni di carico e scarico.

TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzia Danni provocati a terra (Art D.1)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Danni provocati a terra	La garanzia è prestata con il limite massimo di €155.000,00 per ogni sinistro.	=====

Bagagli ed oggetti personali

Le garanzie previste in questa Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo COSA NON ASSICURO.

COSA ASSICURO

Art. E.1 - Bagagli ed oggetti personali

In caso di **sinistro** indennizzabile a termini di contratto che abbia colpito l'**Imbarcazione** indicata in **Polizza** durante la navigazione o la giacenza in acqua l'assicurazione si estende a bauli, valigie, borse e loro contenuto, indumenti ed oggetti di uso personale, macchine fotografiche e da presa, binocoli, apparecchi audio video-fonoriproduttori portatili, attrezzi da pesca e da sci acquatico, attrezzature da immersione subacquea portati a bordo dell'**Imbarcazione** dall'**Assicurato** e/o dai suoi familiari, o dai loro ospiti.

COSA NON ASSICURO

Art. E.2 – La garanzia NON copre

Documenti, denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti di metallo prezioso, oggetti d'arte e di antiquariato. Il **furto** è indennizzato a condizione che, al momento del **sinistro**, i **beni assicurati** si trovassero in locali o vani chiusi a chiave a bordo dell'**Imbarcazione** assicurata e che il furto stesso sia avvenuto con effrazione o scasso.

TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzia Bagagli ed oggetti personali (Art E.1)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Bagagli ed oggetti personali	Il capitale assicurato indicato in polizza	=====

Norme che regolano il sinistro

Cosa fare in caso di sinistro Responsabilità Civile Natanti

Art. F.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del **sinistro** deve contenere il numero della **Polizza**, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati compresi eventuali **Terzi** trasportati e degli eventuali testimoni, nonché l'indicazione dell'Autorità che fosse intervenuta per i necessari rilievi.

La predetta denuncia deve essere presentata per iscritto entro 3 giorni da quello in cui il **sinistro** si è verificato o l'**Assicurato** ne è venuto a conoscenza all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di **AXA MPS Danni (Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593 – Filiale Sud o sinistri.banca@axa.it)**.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al **sinistro** e successivamente pervenuti al **Contraente/Assicurato**.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di **sinistro**, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, **AXA MPS Danni** ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al **Terzo** danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 c.c.).

Art. F.2 - Procedura per il risarcimento del danno

La liquidazione dei **sinistri** può avvenire sulla base di diverse procedure, a secondo della ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità di ciascuna, come di seguito descritti:

a) Procedura di risarcimento diretto prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private

Il **Contraente** o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti alla Società di assicurazione del responsabile del **sinistro**, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

b) Procedura di risarcimento del Terzo trasportato

Ai sensi dell'art. 141 del **Codice delle Assicurazioni Private** i danni subiti dal **Terzo** trasportato devono essere risarciti dalla Società di assicurazione del **natante** sul quale il trasportato era a bordo entro il **massimale** minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei **Conducenti** dei **natanti** coinvolti nel **sinistro**. Resta fermo il diritto al **risarcimento** dell'eventuale maggior danno nei confronti della Società di assicurazione del responsabile civile se il **natante** di quest'ultima è coperto da un **massimale** superiore a quello minimo. Il **Terzo** trasportato, per ottenere il **risarcimento**, dovrà promuovere azione nei confronti della Società di assicurazione del **natante** sul quale era a bordo con le modalità previste dall'art. 148 del **Codice delle Assicurazioni Private**.

Art. F.3 - Termini di legge per il risarcimento

AXA MPS Danni, ricevuta la richiesta di **risarcimento**, con apposita comunicazione inviata al **Con-**

Norme che Regolano il Sinistro

traente, indica una congrua offerta di **risarcimento** del danno.

La comunicazione di cui sopra, se la richiesta è completa, deve essere inviata entro i seguenti termini, che decorrono dalla presentazione della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalle disposizioni vigenti:

- 60 giorni, per i **sinistri** che abbiano causato danni solo alle cose;
- 90 giorni, per i **sinistri** che abbiano causato lesioni personali o il decesso.

In caso di richiesta incompleta fornita dal **Contraente**, **AXA MPS Danni** richiederà le necessarie integrazioni al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In tal caso, i termini di cui al paragrafo precedente decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. Qualora il **Contraente** dichiari di accettare la somma offerta, **AXA MPS Danni** è tenuta ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel medesimo termine **AXA MPS Danni** corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta; la somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il danneggiato potrà agire in giudizio soltanto nei confronti della stessa.

Art. F.4 - Gestione delle vertenze

AXA MPS Danni assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'**Assicurato**, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'**Assicurato** in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

AXA MPS Danni non riconosce le spese sostenute dall'**Assicurato** per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L'**Assicurato** è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora **AXA MPS Danni** lo richieda espressamente.

Art. F.5 - Sinistri avvenuti con natante non assicurato o non identificato

In caso di **sinistro** avvenuto con **natante/motore amovibile** non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta alla Società di assicurazione designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 - 00198 ROMA - www.consap. it), quale organismo di indennizzo nazionale.

Art. F.6 - Incidenti con controparti estere

In caso di **sinistro** avvenuto in acque territoriali italiane con un **natante** immatricolato o registrato all'estero, ovvero con un **motore amovibile** munito di certificato di uso straniero o altro documento equivalente emesso all'estero, in relazione ai quali risulta assolto l'obbligo di assicurazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 125 del **Codice delle Assicurazioni Private** e dell'articolo 8 del Decreto Ministeriale n° 86/2008, al fine di ottenere il **risarcimento** dei danni fisici subiti, ci si potrà rivolgere a seconda dei casi:

- all'U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, corso Sempione, 39, 20145 Milano, qualora il **natante/motore amovibile** estero disponga di Certificato Internazionale di Assicurazione rilasciato dagli Uffici Nazionali di Assicurazione di Germania, Austria e Slovenia.
- all'impresa italiana che assicura il **natante/motore amovibile** estero ai sensi delle lettere a) e d) dell'articolo 8 del Decreto Ministeriale n° 86/2008;
- all'impresa italiana con cui l'impresa di assicurazione del **natante/motore amovibile** responsabile del **sinistro** ha concluso un'apposita convenzione per la gestione e la **liquidazione** dei **sinistri** avvenuti in Italia;

- all'impresa di assicurazione del **natante/motore amovibile** responsabile del **sinistro** abilitata o autorizzata ad esercitare in Italia.

In caso di **sinistro** avvenuto al di fuori delle acque territoriali italiane, invece, occorrerà fare riferimento alla normativa dei diversi Stati ed alla normativa comune ai paesi dell'Unione Europea.

Cosa fare in caso di sinistro per i Danni all'imbarcazione

Art. F.7 - Modalità per la denuncia del sinistro

L'**Assicurato/Contraente** deve denunciare il **sinistro** a **AXA MPS Danni** entro tre giorni da quello in cui il **sinistro** si è verificato o l'**Assicurato** stesso ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere il numero della **Polizza**, la data, il luogo, le cause del **sinistro**, la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, l'indicazione esatta di dove si trova l'unità per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle riparazioni.

Nei cinque giorni successivi alla denuncia l'**Assicurato** deve inoltre inviare una distinta particolareggiata delle cose danneggiate o distrutte, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché, nei casi di **sinistri** derivanti da reato, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità competente. Alla denuncia devono comunque far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di furto/rapina/appropriazione indebita il **Contraente** deve far pervenire a **AXA MPS Danni** copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Qualora l'evento dannoso si sia verificato in uno Stato estero, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana. In caso di **perdita totale** il **Contraente** deve comprovare la stessa con idonea documentazione.

L'omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 c.c.).

Art. F.8 - Esagerazione dolosa del danno

L'**Assicurato** che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del **sinistro**, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del **sinistro** o facilita il progresso di questo, o - se si tratta di furto o rapina - altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'**indennizzo**.

Art. F.9 - Determinazione dell'ammontare del danno

• Perdita totale

AXA MPS Danni rimborsa, nel limite del **capitale assicurato**, il valore commerciale dei **beni assicurati** al momento del **sinistro**.

Dall'**indennizzo** è dedotto il valore del relitto e degli altri **beni assicurati** non danneggiati.

Qualora sia stato dichiarato in Polizza che non esistono pertinenze ed accessori stabilmente installati ed in caso di sinistro si accerti invece la loro esistenza, AXA MPS Danni non sarà tenuta a rispondere dei danni ai medesimi. Le spese sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione.

È equiparato a perdita totale dell'**Imbarcazione** anche il danno che comporta spese di riparazione e ripristino superiori al 75% del valore commerciale che l'**Imbarcazione** aveva prima del **sinistro**.

Norme che Regolano il Sinistro

• **Danni materiali**

In caso di danno parziale **AXA MPS Danni** rimborsa, tenendo conto del **degrado d'uso**, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte.

L'**indennizzo** complessivo non può superare il valore commerciale dei **beni assicurati** al momento del **sinistro**, entro il limite del **capitale assicurato**.

In caso di danno totale **AXA MPS Danni** rimborsa, nel limite del **capitale assicurato**, il valore commerciale dei **beni assicurati** al momento del **sinistro**, dedotto il valore del relitto e degli altri **beni assicurati** non danneggiati.

È equiparato a perdita totale dell'**Imbarcazione** anche il danno che comporta spese di riparazione e ripristino superiori al 75% del valore commerciale che l'**Imbarcazione** aveva prima del **sinistro**. **Qualora sia stato dichiarato in Polizza che non esistono pertinenze ed accessori stabilmente installati ed in caso di sinistro si accerti invece la loro esistenza, AXA MPS Danni non sarà tenuta a rispondere dei danni ai medesimi.**

Le spese sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione.

• **Furto e rapina**

In caso di danno parziale **AXA MPS Danni** rimborsa, tenendo conto del **degrado d'uso**, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.

L'**indennizzo** complessivo non può superare il valore commerciale dei **beni assicurati** al momento del **sinistro**, entro il limite del **capitale assicurato**.

In caso di danno totale **AXA MPS Danni** rimborsa, nel limite del **capitale assicurato**, il valore commerciale dei **beni assicurati** al momento del **sinistro**.

È equiparato a danno totale dell'**Imbarcazione** anche il danno che comporta spese di riparazione e ripristino superiori al 75% del valore commerciale che l'**Imbarcazione** aveva prima del **sinistro**.

Qualora sia stato dichiarato in Polizza che non esistono pertinenze ed accessori stabilmente installati ed in caso di sinistro si accerti invece la loro esistenza, AXA MPS Danni non sarà tenuta a rispondere dei danni ai medesimi.

Le spese sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione.

• **Bagagli ed oggetti personali**

In caso di danno parziale **AXA MPS Danni** determina l'**indennizzo** tenendo conto del **degrado d'uso** e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile qualora al momento del **sinistro** il **capitale assicurato** sia inferiore al valore commerciale dei Bagagli ed oggetti personali danneggiati o distrutti.

L'**indennizzo** complessivo non può superare il valore commerciale dei bagagli ed oggetti personali al momento del **sinistro**, entro il limite del **capitale assicurato**.

In caso di danno totale **AXA MPS Danni** rimborsa, nel limite del **capitale assicurato**, il valore commerciale dei bagagli ed oggetti personali al momento del **sinistro** e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile qualora al momento del **sinistro** il **capitale assicurato** sia inferiore al valore commerciale dei Bagagli ed oggetti personali danneggiati o distrutti.

Art. F.10 - Rimborso IVA

Nella determinazione dell'ammontare del danno **AXA MPS Danni** terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. a condizione che il relativo importo sia compreso nel **capitale assicurato** e solo per la parte fiscalmente non recuperabile.

Art. F.11 - Spese di salvataggio

L'assicurazione comprende le spese sostenute per evitare o diminuire il danno (art. 534 Codice

della Navigazione) sino a concorrenza della parte di tali spese che, unita all'ammontare del danno da risarcire, non superi il **capitale assicurato**.

Art. F.12 - Conservazione delle tracce del sinistro

L'Assicurato è tenuto a conservare, fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzati del sinistro, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale. Egli deve dare la dimostrazione dell'effettiva consistenza del danno: deve pertanto tenere a disposizione tutti i documenti atti a fornire tale dimostrazione.

Art. F.13 - Riparazione, sostituzione delle cose danneggiate

AXA MPS Danni ha la facoltà di:

- a) far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del **natante**;
- b) sostituire in natura le cose rubate o danneggiate;
- c) sostituire il **natante** in luogo di pagare l'indennizzo;
- d) subentrare nella disponibilità di quanto residua del **natante** dopo il **sinistro**, corrispondendone il controvalore.

L'Assicurato, pertanto, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il **natante** danneggiato nella rimessa o nell'officina, deve astenersi dall'effettuare o da far effettuare altre riparazioni prima di aver ricevuto il consenso di **AXA MPS Danni**.

Art. F.14 - Recupero dell'Imbarcazione - compenso per il ritrovamento (Garanzia Perdita totale)

L'Assicurato è tenuto, non appena abbia ricevuto notizia del recupero totale o parziale dell'**Imbarcazione**, ad informare tempestivamente **AXA MPS Danni**.

In caso di ritrovamento dell'**Imbarcazione** perduta, **AXA MPS Danni** rimborsa le spese sostenute per il recupero o il compenso dovuto al ritrovatore fino a concorrenza del 20% del valore dell'**Imbarcazione** stessa al momento del **sinistro**, con il massimo di € 300,00.

Art. F.15 - Ritrovamento del natante rubato (Garanzia Furto e rapina)

L'Assicurato è tenuto, non appena abbia ricevuto notizia del ritrovamento del **natante** rubato o di parti di esso, ad informare tempestivamente **AXA MPS Danni**.

In caso di ritrovamento del **natante** rubato prima della liquidazione dell'**indennizzo**, l'eventuale danno sarà considerato parziale o totale sulla base dell'Art. F.9 - Determinazione dell'ammontare del danno.

Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'**indennizzo** sarà computato in detrazione all'**indennizzo** stesso.

In caso di ritrovamento del **natante** rubato successivo alla liquidazione dell'**indennizzo**, l'Assicurato s'impegna a rilasciare ad **AXA MPS Danni** la procura a vendere del **natante** recuperato, autorizzandola a trattenerne il relativo ricavato. L'Assicurato ha, tuttavia, la facoltà, di evitare il trasferimento della proprietà del **natante**, restituendo a **AXA MPS Danni** l'**indennizzo** ricevuto, al netto di eventuali danni indennizzabili a termini di **Polizza**.

AXA MPS Danni indennizza altresì l'Assicurato del compenso dovuto a chi ha ritrovato l'**Imbarcazione** rubata, fino a concorrenza del 20% del valore dell'**Imbarcazione** stessa al momento del furto, con il massimo di € 300,00.

Art. F.16 - Arbitrato

Mancando l'accordo sulla **liquidazione** dei danni, le Parti possono, di intesa fra di loro, deferire la controversia a due periti, nominati uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano

Norme che Regolano il Sinistro

un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei periti rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza o la sede legale dell'**Assicurato**.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito fa carico per metà all'**Assicurato**, che conferisce a **AXA MPS Danni** la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Art. F.17 - Rivalsa

I diritti e le azioni che il **Contraente** o l'**Assicurato** o i suoi aventi diritto possono avere verso i **Terzi** passano di diritto a **AXA MPS Danni**, ove necessario mediante atto di cessione formale, fino alla concorrenza degli importi da questa pagati. Peraltro, nei confronti del Conducente del **natante** se autorizzato, nonché del **Contraente**, dell'**Assicurato** e dei loro familiari e/o trasportati, **AXA MPS Danni** rinuncia all'esercizio del diritto di surroga come disciplinato ai sensi dell'art. 1916 c.c.

Appendici di vincolo

I) per i natanti/motori amovibili locati in “leasing”

Clausola n. 1

(pagamento del **premio** di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing)

Premesso che il **natante/motore amovibile** assicurato, di proprietà dell'Ente vincolatario ed immatricolato a suo nome, è stato concesso in leasing al **Contraente** sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio di **polizza**, **AXA MPS Danni** si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni **sinistro** in cui sia stato coinvolto il **natante/motore amovibile** indicato in **polizza** entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del **premio** di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del **premio** comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

In caso di **sinistro** che provochi danni al **natante/motore amovibile** assicurato l'**indennizzo** verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto **natante/motore amovibile**, e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

AXA MPS Danni potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al **Contraente** e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

Fino alla data di scadenza del vincolo, il **Contraente** potrà disdire o modificare il contratto solo con il consenso formale del vincolatario.

II) per i natanti/motori amovibili venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore

Clausola n. 2

(pagamento del **premio** di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)

La **polizza** è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio a favore dell'Ente vincolatario, e pertanto **AXA MPS Danni** si obbliga per la durata della **polizza** stessa a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;

Appendici di vincolo

- b) comunicare all'Ente vincolatario ogni **sinistro** in cui sia stato coinvolto il **natante/motore amovibile** indicato in **polizza** entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del **premio** di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) non pagare, in caso di **sinistro** che provochi danni al **natante/motore amovibile** assicurato l'**indennizzo** senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal **Contraente**.

AXA MPS Danni potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al **Contraente** e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

Fino alla data di scadenza del vincolo, il **Contraente** potrà disdire o modificare il contratto solo con il consenso formale del vincolatario.

Le Fonti normative

Di seguito le forniamo un estratto dei più rilevanti riferimenti normativi che trovano applicazione nel contratto di assicurazione.

Norme del Codice Civile

Art. 1888 - **Prova del contratto**

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'**assicuratore** è obbligato a rilasciare al **Contraente** la **polizza** di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del **Contraente**, duplicati o copie della **polizza**; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 - **Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del **Contraente**, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il **Contraente** ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al **Contraente** di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al **premio** convenuto per il primo anno. Se il **sinistro** si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - **Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il **Contraente** ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'**Assicurato** nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il **sinistro** si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il **premio** convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1901 - **Mancato pagamento del premio**

Se il **Contraente** non paga il **premio** o la prima rata di **premio** stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il **Contraente** paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il **Contraente** non paga i premi successivi, l'assicu-

Le fonti normative

razione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
(...)

Art. 1907 - **Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del **sinistro**, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1915 - **Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'**Assicurato** che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'**indennità**.

Se l'**Assicurato** omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - **Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'**indennità** è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'**Assicurato** verso i **terzi** responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'**Assicurato** stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'**Assicurato** è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2054 - **Circolazione di veicoli**

Il Conducente di un **veicolo** senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del **veicolo**, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei Conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il **proprietario del veicolo** o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col Conducente, se non prova che la circolazione del **veicolo** è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del **veicolo**.

Art. 2952 - **Prescrizione in materia di assicurazione**

Il diritto al pagamento delle rate di **premio** si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Codice delle Assicurazioni Private

Art. 123 - **Natanti**

1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso **terzi** prevista dall'art. 2054 c.c., compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del **locatario** in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive su proposta dell'IVASS, individua la tipologia dei **natanti** esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.
2. Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.

Art. 129 - **Soggetti esclusi dall'assicurazione**

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo Conducente del **veicolo** responsabile del **sinistro**.
2. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati **terzi** e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
 - a) i soggetti di cui all'art. 2054, comma 3, del c.c. ed all'art. 91, comma 2, del Codice della Strada;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'**Assicurato** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 141 - **Risarcimento del terzo trasportato**

1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

Le fonti normative

Art. 144 - **Azione diretta del danneggiato**

1. Il danneggiato per **sinistro** causato dalla circolazione di un **veicolo** o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il **risarcimento** del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero **massimale** di **polizza** l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'**Assicurato** al **risarcimento** del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di **rivalsa** verso l'**Assicurato** nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ultimo aggiornamento giugno 2024

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. tratta con cura i suoi **dati personali**, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a **sogetti minori di età** sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a **familiari/congiunti** per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.



Chi decide perché e come trattare i dati?

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, con sede in via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 ROMA - (note societarie complete su www.axa-mps.it) e-mail: privacy@axa.it (di seguito anche **"AMAD"**, il **"Titolare"** o la **"Compagnia"**).



Quali sono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati - DPO

Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO - data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. - via Aldo Fabrizi, 9 - c.a. Data Protection Officer - 00128 ROMA - e-mail: privacy@axa.it.



Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?

Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.

Per l'**esercizio dei suoi diritti**, lei può rivolgersi ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. - via Aldo Fabrizi, 9 c.a. Data Protection Officer - 00128 ROMA - e-mail: privacy@axa.it

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it



Per quali scopi e su quali basi giuridiche sono trattati i dati personali?

a) Finalità assicurativa¹

Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, AMAD ha la necessità di trattare i dati personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti²), anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici³ e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge⁴).

¹ La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l'assunzione e gestione dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione, etc); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità anticiclaggio e/o antiterrorismo.

³ Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo ed al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.

⁴ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo

Per questa finalità, la Compagnia utilizzerà i suoi **dati personali** nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i dati giudiziari;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi e statistiche di mercato;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AMAD e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black Box", per il trattamento dei dati telematici non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale).

Inoltre, è previsto un processo decisionale automatizzato finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile.

Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle **categorie particolari di dati**⁶, quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "**dati sensibili**"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la Compagnia, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"⁷ effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso esplicito è il presupposto necessario** per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i **dati di contatto** che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo ed al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di click consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.

⁵ I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AMAD (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, etc.

⁶ Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

⁷ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria, etc. - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un **processo decisionale automatizzato**, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

① **Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative**

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:
 - **l'esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici);
 - **il consenso esplicito** dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).
- Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
- Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del **legittimo interesse** del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*) o visitare la sezione del sito <https://www.axa-mps.it/privacy> dedicata al legittimo interesse.

b) **Finalità commerciali e di marketing**

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi **dati personali non sensibili**.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AMAD o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporre prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo provvedere alle seguenti attività:

- inviare materiale pubblicitario;
- promuovere la vendita diretta;
- compiere ricerche di mercato;
- proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Queste attività saranno effettuate da AMAD, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori/inter-

mediari, i quali agiranno come responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del **consenso dell'interessato** al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo è **facoltativo**. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.



A chi sono comunicati i dati?

In AMAD, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, eredi o chiamati all'eredità dei contraenti di polizze stipulate in vita da persona deceduta, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli, etc;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
 - applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
 - per attività di studio statistico sulla base di clienti AMAD, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.



Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India, USA) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. *BCR - Binding Corporate Rules*: www.axa-mps.it/privacy/Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AMAD avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*)



Per quanto tempo i dati vengono conservati?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi **10 anni** dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione.

Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di **24 mesi** dalla cessazione del rapporto).

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa-mps.it



axa-mps.it

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate al 01/09/2024

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma - Italia
Tel.: (+39) 06 51760.1, Fax: (+39) 06 51760551 - PEC: axampsdanni@legalmail.it

Capitale Sociale € 39.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 441156 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266), Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. L.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.